

APPALTI La guida

Con la versione finale del decreto sviluppo «Edilizia e Territorio» aggiorna i modelli per le offerte

Bandi tipo, i nuovi requisiti di

Marcia indietro sulla sicurezza: incerte le violazioni da sanzionare – Ritorna la

DI VITTORIO MINIERO

La legge di conversione del decreto sviluppo ritocca parzialmente le modifiche all'articolo 38 del codice dei contratti, in merito ai requisiti generali che le imprese devono possedere per la partecipazione alle gare d'appalto.

Non sono molte le modifiche apportate dal Parlamento, ma sono sostanziali e vanno subito applicate ai bandi pubblicati dopo il 13 luglio, data di entrata in vigore della conversione.

Anche i bandi quindi vanno modificati. Per questo «Edilizia e Territorio» ha deciso di aggiornare i bandi tipo, pubblicati la prima volta proprio in occasione del decreto sviluppo (19/2011). In queste pagine i lettori possono trovare la parte relativa alle cause di esclusione. Sul nostro sito, invece, è scaricabile il documento unico, più un modello per l'autocertificazione sostitutiva.

La prima modifica della conversione riguarda la lettera e) dell'articolo 38, relativa alle infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza e altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.

In origine il Dl aveva aggiunto, al comma 2, la dicitura: «Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

La legge di conversione ripristina la dicitura «risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio» ed elimina, invece, la parte aggiunta. Si ritorna, in sostanza, alla versione precedente il decreto. Non è immediatamente comprensibile la scelta del legislatore: la predeterminazione normativa delle ipotesi di violazioni gravi per sicurezza e lavoro avrebbe evitato alle stazioni appaltanti un apprezzamento discrezionale decisamente complesso. D'ora in poi, se in cantiere si ravvisa la violazione delle norme sulla sicurezza o sul lavoro, l'amministrazione deve comunicarlo all'Autorità di vigilanza sui contratti che, dopo adeguato contraddittorio,

provvederà a valutare la gravità.

La seconda importante modifica apportata all'articolo 38, riguarda la lettera l), relativa alla legge sui disabili. Anche in questo caso il Parlamento nella legge di conversione ha scelto la mar-

cia indietro rispetto al Dl sviluppo che escludeva le imprese «che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».

Ora si torna alla precedente versione del codice dei

contratti e dunque non possono partecipare alle gare d'appalto le imprese «che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2».

Anche in questo caso la

nuova formulazione appare peggiore. Da tempo la giurisprudenza aveva chiarito che la norma non consentiva al concorrente di partecipare con una sola dichiarazione generica sull'articolo 38 (la classica dichiarazione «di non incorrere in nessuna

delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, Dlgs 163/2006»). Il Dl sviluppo, invece, lo avrebbe consentito, salvo poi chiedere al solo aggiudicatario la posizione dell'impresa rispetto alla legge 68/1999. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo finale con le cause di esclusione

Pubblichiamo un modello di bando: qui accanto solo la parte relativa alle cause di esclusione previste dall'articolo 38 che è stato ampiamente modificato dal Dl sviluppo. Nella colonna blu le spiegazioni relative a tutte le novità.

CONTENUTO DEL PLICO UNICO

Il plico unico dovrà contenere i seguenti 2 plichi:

- PLICO A - DOCUMENTAZIONE

- PLICO B - OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione il plico B dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura.

PLICO A - DOCUMENTAZIONE

Il plico deve riportare all'esterno:

- l'indicazione del mittente: in caso di Rti riportare le indicazioni di tutti i componenti dell'Rti;

- la seguente dicitura:

“Documentazione Amministrativa”.

Il plico dovrà contenere all'interno: **a)** copia di attestazione Soa adeguata per categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare, in corso di validità e corredata da fotocopia del documento di identità di un legale rappresentante;

b) dichiarazione sostitutiva (utilizzare modello di dichiarazione **A**), ai sensi del Dpr 445/2000, del legale rappresentante dell'operatore economico che attesti/indichi:

b.1) la iscrizione alla Cciaa indicando per quale attività è l'impresa iscritta, numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/Cap - indirizzo), codice fiscale, partita Iva, il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

b.2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere da a) a m-quater) del Dlgs 163/2006;

b.3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del Dlgs 163/2006;

definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro»

In precedenza rilevavano, ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, i soggetti cessati nel triennio, mentre ora solo i cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. La legge di conversione modifica il comma 2 dell'articolo 38 specificando che: «Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione». La dissociazione che deve dimostrare il concorrente deve essere «completa ed effettiva»

È stato ridotto da tre a un anno il periodo di decorrenza dalla pubblicazione del bando di gara perché la richiesta di rinvio a giudizio possa rilevare per la partecipazione alla gara

b.4)

b.4) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del Dlgs 163/2006 ovvero di avere assunto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nelle condizioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 38 Dlgs 163/2006 adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione. La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione. La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

b.5)

b.5) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

L'autocertificazione dei requisiti generali può essere riassunta in un'unica dichiarazione che contenga tutte le lettere dell'art. 38

L'art. 38, comma 2, ora impone alle persone fisiche di dichiarare tutte le sentenze passate in giudicato, indipendentemente dalla loro gravità.

La legge di conversione elimina dal comma 2 l'individuazione di cosa si debba intendere per «violazioni gravi,

con dichiarazioni e documentazione obbligatorie

accesso alle gare

dichiarazione a parte per i disabili

La legge di conversione sopprime la lettera l) dell'articolo 38 introdotta ex novo con il decreto 70/2011. Di conseguenza, tornando alla disposizione precedente alla novella legislativa, si ritiene debba ancora considerarsi necessaria un'autocertificazione ad hoc, rispetto alla dichiarazione sui requisiti in generale, per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla legge 68/1999

b.6

b.6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto – successivamente al 18/01/2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della legge 68/1999;

L'articolo 79 comma 5 Dlgs 163/2006 richiede che il concorrente autorizzi l'amministrazione all'utilizzo del fax, mentre gli altri strumenti di comunicazione (Pec, Rar o notificazione) potrebbero essere imposti

b.7

b.7) di autorizzare l'amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 79 del Dlgs 163/2006 per tramite del seguente numero di fax. In alternativa indica l'indirizzo presso il quale si domicilia per ricevere le raccomandate ai sensi dell'articolo 79 Dlgs 163/2006;

c) dichiarazione (utilizzare modello di dichiarazione **B**) sottoscritta con firma leggibile attestante ai sensi del Tu 445/00: **c.1)** di non trovarsi nelle condizioni; previste nell'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs 163/2006; **c.2)** di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del Dlgs 163/2006;

c.3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti

c.3

La dichiarazione deve essere effettuata, oltre che dai soggetti già dalla normativa in precedenza disposti, anche dal «socio unico», ovvero dal «socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci»

Per saperne di più

Il bando tipo Il bando tipo realizzato dal nostro esperto, Vittorio Miniero, per "Edilizia e Territorio" è scaricabile anche dal nostro sito, nella versione aggiornata con la legge di conversione

I contenuti aggiuntivi Sul nostro sito è presente anche un fac simile di dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali (autocertificazione) che le stazioni appaltanti sono obbligate a mettere a disposizione

Dove Il sito si trova all'indirizzo: www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com. In particolare, il bando e il modello di dichiarazione tipo sono nell'home page cliccando sul «Documento della settimana»

Accesso L'accesso al sito è libero per le news, mentre è riservato agli abbonati per tutti gli altri servizi. Per iscriversi è necessario inserire la prima volta il codice dell'abbonamento che si trova nella fascetta dell'indirizzo imbustata insieme alla rivista

Segnalazioni Per qualsiasi richiesta o informazione potete scrivere a: edilizia@ilsole24ore.com

www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com

dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

La disposizione impone alle persone fisiche la dichiarazione di tutte le sentenze passate in giudicato, indipendentemente dalla loro gravità e di quanto indicato nel bando di gara.

La gravità delle violazioni viene rinviata alla normativa sulla sicurezza. La disposizione prevede che il provvedimento interdittivo della partecipazione alle gare d'appalto venga comunicato all'Autorità di vigilanza che provvederà a pubblicarlo online sul Casellario informatico dell'osservatorio.

Anche la gravità del mancato pagamento di imposte e tasse viene forfetariamente indicata in 10mila euro

Si crede che questa disposizione riporti il livello di gravità a quanto disposto dalla circolare dell'Inps del 24 ottobre 2007, in base alla quale la gravità è data dallo scostamento tra quanto doveva essere pagato e quanto è stato pagato maggiore al 5% con una franchigia di € 100

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini del comma 1, lettera c) dell'articolo 38, il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- ai fini del comma 1, lettera e) dell'articolo 38 del Dlgs 163/2006 si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- ai fini del comma 1, lettera g) dell'articolo 38 del Dlgs 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- ai fini del comma 1, lettera i) dell'articolo 38 del Dlgs 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

- i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.